*PROPOSTA DI LEGGE*

**“LEGGE SUL RICONOSCIMENTO E SULLA DISCIPLINA DEI PARTITI POLITICI”**

Art. 1.

(Natura giuridica e finalità dei partiti)

1. I partiti politici sono libere associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, aventi per scopo di assicurare ai cittadini la possibilità di partecipare attivamente alla vita pubblica elaborando proposte e programmi politici.

2. Con la domanda di riconoscimento i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e lo statuto contenente il progetto politico del partito. Il nome e il simbolo restano di proprietà esclusiva e inalienabile del partito.

3. Il partito si ispira e si conforma al metodo democratico prescritto dall'articolo 49 della Costituzione come principio cardine della sua organizzazione interna e come fondamentale elemento qualificante della sua azione politica.

**Articolo 2**

Partiti

Testo in vigore dal 28 dicembre 2013

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. L’osservanza del metodo democratico, ai sensi dell’articolo [49 della Costituzione](id:153887;1), è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

(Statuto)

1. Lo statuto del partito, approvato per atto pubblico e debitamente registrato, deve indicare gli obiettivi politici, i valori ideali e le fondamentali linee programmatiche del partito. Lo statuto definisce altresì l'ordinamento interno e regola l'organizzazione del partito in forme atte ad assicurarne il carattere democratico.

2. Lo statuto del partito può essere modificato successivamente alla costituzione, così come Il nome, il simbolo e il progetto politico. La competenza a deliberare le modifiche è attribuita all'assemblea nazionale del partito.

3. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese, rispettivamente, dalla data di registrazione ovvero dalla data di approvazione delle modifiche.

Art. 3.

(Norme per l'organizzazione del partito in forma democratica)

1. Lo statuto del partito deve contenere specifiche e dettagliate disposizioni riguardanti:

(a) le modalità e procedure per l'iscrizione al partito;

(b) i diritti e i doveri degli iscritti;

(c) la partecipazione di ciascun iscritto alle attività del partito con diritto di parola, di proposta, di voto e di candidatura nell'ambito degli organi collegiali di cui fa parte;

(d) gli organi di direzione politica e gli organi esecutivi ai vari livelli (nazionale, regionale, locale), le rispettive funzioni e competenze, le modalità di elezione o nomina e di eventuale revoca degli stessi;

(e) gli organi di garanzia, le rispettive competenze e le modalità di elezione o nomina che ne assicurino l'indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

(f) il formale riconoscimento delle minoranze e le norme a garanzia della loro partecipazione in tutti gli organi collegiali e negli organi di garanzia;

(g) le modalità atte ad assicurare che negli organi collegiali del partito ciascun genere non sia rappresentato in misura superiore ai due terzi;

(h) le procedure di convocazione degli organi rappresentativi, di approvazione delle delibere degli organi collegiali e degli atti che impegnano la linea politica del partito;

(i) le modalità e procedure di selezione delle candidature per il parlamento europeo, per il parlamento nazionale, per i consigli regionali, per ogni altra competizione elettorale e per altre cariche istituzionali non elettive, con l'obbligo di garantire l'equilibrata rappresentanza di genere;

(l) la previsione del carattere temporaneo delle cariche di partito per una durata non superiore a tre anni con indicazione di un limite massimo di mandati alla medesima carica;

(m) l'incompatibilità fra incarichi direttivi o esecutivi nel partito ai vari livelli e qualsiasi carica istituzionale (in parlamento, governo, regioni, amministrazioni locali) e in enti pubblici, agenzie, aziende e società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica;

(n) le sanzioni a carico degli iscritti al partito per violazione dei doveri imposti dalle leggi o dallo statuto, da prevedersi in misura proporzionata alla gravità della violazione, con indicazione della procedura e degli organi competenti ad applicarle;

(o) i criteri e le modalità organizzative dell'articolazione territoriale del partito;

(p) il regime degli atti di amministrazione patrimoniale, le regole per la redazione e approvazione dei bilanci, la responsabilità degli organi di gestione e le modalità dei controlli contabili;

(q) le procedure e modalità per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito.

2. Lo statuto può altresì contenere norme integrative adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

**Articolo 3**

Statuto

Testo in vigore dal 27 febbraio 2014

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico. Nello statuto e' descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo puo' anche essere allegato in forma grafica» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente. (1)

2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica:

0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalita' della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche' l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;

b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalita' di partecipazione degli iscritti all'attivita' del partito;

e) i criteri con i quali e' promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;

f) le modalita' per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'art. [51 della Costituzione](id:153889;1);

g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalita' di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;

o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonche' il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. (2)

3. Lo statuto può prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell’applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali. (3)

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art.4

(Anagrafe degli iscritti al partito)

1. Il partito ha un'anagrafe degli iscritti, in cui sono indicati, per ogni iscritto, il nome e il cognome, la data di nascita, il luogo di residenza e il luogo di iscrizione al partito. L'inserimento nell'anagrafe degli iscritti al partito è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto.

2. L'anagrafe degli iscritti al partito, aggiornata annualmente, è gestita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno è depositata presso la Presidenza della Camera dei deputati l'anagrafe degli iscritti al partito per l'anno precedente. Il deposito è condizione necessaria perché il partito possa accedere all'eventuale finanziamento pubblico e ad ogni altra risorsa pubblica di cui al successivo articolo 12 della presente legge.

Art.5

*(Accesso alle informazioni per via telematica)*

1. Tutte le informazioni relative all'assetto statutario del partito, agli organi associativi, al funzionamento interno, alle varie attività e ai bilanci devono essere rese disponibili per via telematica mediante la realizzazione di un sito internet di agevole accesso e consultazione. Tali informazioni devono essere presentate in forma chiara e completa e regolarmente aggiornate in tempi ragionevoli.

**Articolo 5**

Norme per la trasparenza e la semplificazione

Testo in vigore dal 1 maggio 2019

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità. (1)

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, nonche', dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui all'art. [9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96](id:13381549;1), il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa' di revisione, ove prevista, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni e' resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresi' pubblicati, ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](idp:263354;1), i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla [legge 5 luglio 1982, n. 441](idp:36652;1). (2)

2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, [ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441](idp:36652;1), e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita' per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno. Di tali dichiarazioni e' data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento. (3)

3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'art. [4 della citata legge n. 659 del 1981](id:1679469;1). L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e' pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati. (4)

4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo. (5)

4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo [45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](id:31185549;1). Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. (6)

Art. 6.

(Assemblea nazionale)

1. L'assemblea nazionale eletta dagli iscritti secondo le modalità e nelle forme stabilite dallo statuto è l'organo politico rappresentativo del partito.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli iscritti e sono di norma assunte a maggioranza dei partecipanti al voto. Lo statuto può prevedere in casi determinati che le deliberazioni siano assunte con una maggioranza qualificata.

3. L'assemblea delibera di norma con voto palese.

Art. 7.

(Consiglio nazionale)

1. L'organo esecutivo collegiale del partito, denominato consiglio o coordinamento nazionale (o centrale o in altro modo), è eletto dall'assemblea nazionale del partito secondo le disposizioni statutarie. Se nel partito sono presenti minoranze formalmente costituite, le deliberazioni assembleari vengono assunte con modalità che assicurino una rappresentanza proporzionale delle minoranze. Il consiglio nazionale è composto da un minimo di 30 a un massimo di 70 membri Alle deliberazioni del consiglio nazionale si applicano le norme previste dall'art. 5 per l'assemblea nazionale.

2. Il consiglio nazionale traccia le direttive per l'azione del partito in conformità alle deliberazioni dell'assemblea nazionale. Spetta al consiglio nazionale la scelta dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed europee. Ove lo statuto del partito preveda che la designazione dei candidati avvenga attraverso la preventiva consultazione degli iscritti o dei potenziali elettori (“primarie”), il consiglio nazionale avrà il compito di convalidarne il risultato.

Art. 8.

*(Segretario nazionale)*

1. L'organo esecutivo monocratico del partito, segretario o coordinatore nazionale o altrimenti denominato, viene eletto dall'assemblea nazionale del partito secondo le modalità stabilite dallo statuto.

2. Il segretario nazionale esprime l'indirizzo politico del partito sulla base del programma approvato al momento della sua elezione. A lui è attribuita la rappresentanza legale del partito, salvo quanto previsto dal successivo articolo 11/2.

3. Il segretario nazionale provvede e sovrintende allo svolgimento dell'attività del partito in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale e del consiglio nazionale.

4. Il segretario nazionale può farsi assistere, a norma dello statuto del partito, da una struttura ristretta (segreteria) di collaboratori da lui scelti con l'approvazione del consiglio nazionale.

Art.9

(*Rinnovo e revoca degli organi esecutivi)*

1. Scaduto il termine del mandato degli organi esecutivi, collegiale e monocratico, quale previsto dallo statuto del partito, alle elezioni per il rinnovo di tali organi si procede entro i trenta giorni successivi alla scadenza.

2. Lo statuto prevede le modalità per la revoca degli organi esecutivi del partito da parte dell'assemblea nazionale. Alla revoca si procede per voto segreto, su iniziativa di una quota di almeno il dieci per cento dei componenti dell'assemblea nazionale. Contestualmente alla revoca si procede alla elezione dei nuovi organi esecutivi.

Art. 10

(Organo di garanzia).

1. Lo statuto prevede un organo collegiale di garanzia, eletto dall'assemblea nazionale con mandato a termine, al quale è affidata la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto, nonché delle deliberazioni adottate dai vari organi del partito nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Ove riscontri specifiche violazioni, l'organo di garanzia può annullare gli atti e irrogare nei confronti dei responsabili le sanzioni previste dallo statuto.

Art. 11

*(Organizzazione territoriale)*

1. Le articolazioni del partito sul territorio (sedi, sezioni, circoli) si strutturano in conformità al modello nazionale con assemblee degli iscritti, organi esecutivi e di garanzia ai diversi livelli territoriali, nel rispetto dei principi generali di democrazia interna e delle norme particolari previste dallo statuto.

2. Lo statuto del partito riconosce alle diverse articolazioni territoriali autonomia programmatica, organizzativa e finanziaria nelle materie che non siano dallo statuto stesso riservate alla potestà degli organi nazionali.

3. Alle articolazioni del partito sul territorio spetta la proposizione delle candidature per le elezioni amministrative nell'ambito territoriale di loro rispettiva competenza, nelle forme e con le modalità previste dal precedente articolo 6 per le elezioni politiche.

Art. 12

(Gestione patrimoniale, finanziaria e contabile)

1. Il partito dispone ai vari livelli (centrale e territoriale) di un organo, monocratico o collegiale, incaricato della gestione patrimoniale, finanziaria e contabile. Tale organo, eletto secondo le norme dello statuto, è costituito da persone scelte tra coloro che presentano i requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti aziendali delle banche.

2. L'organo di gestione cura l'amministrazione del patrimonio del partito e ne assicura l'equilibrio finanziario nel rispetto del principio di economicità della gestione. Ha la rappresentanza legale del partito limitatamente agli atti inerenti alle sue funzioni.

3. Il partito ha l'obbligo di impiegare tutte le risorse patrimoniali e finanziarie di cui dispone per le attività corrispondenti alle proprie finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. Gli organi di gestione sono responsabili verso il partito secondo le norme del mandato. Le azioni di responsabilità contro gli organi di gestione sono deliberate dall'assemblea nazionale secondo le modalità stabilite nello statuto.

5. Gli iscritti al partito hanno diritto di avere dagli organi di gestione notizia dello svolgimento degli affari, di consultare i documenti relativi all'amministrazione del patrimonio del partito e di ottenere il rendiconto dell'amministrazione nelle forme e nei termini stabiliti dallo statuto.

6. Per le obbligazioni assunte dagli organi di gestione per conto del partito i terzi possono far valere i loro diritti unicamente sul patrimonio del partito.

7. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio del partito dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13

(Bilancio)

1. L'organo di gestione provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo del partito, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Il bilancio deve essere corredato da una relazione sulla gestione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile per la redazione del bilancio e della relazione sulla gestione delle società di capitali.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea nazionale o da un organo collegiale ristretto composto da delegati dell'assemblea nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno. Il bilancio deve essere comunicato dall'organo di gestione alla società di revisione cui, ai sensi della legge 6.7.2012 n.96, è affidato il controllo della gestione contabile e finanziaria del partito almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea o per la riunione dell'organo collegiale che deve discuterlo. Secondo le disposizioni statutarie e ferme le sue ulteriori specifiche competenze in base alla legge citata, la società di revisione riferisce all'assemblea nazionale o all'organo collegiale sui risultati dell'esercizio con le sue osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

3. La materia del controllo contabile e finanziario della gestione del partito resta affidata, attraverso la summenzionata società di revisione, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici istituita pressi la Camera dei deputati dalla citata legge 6.7.2012 n.96 con i compiti e i poteri ivi definiti.

4. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea o dall'organo collegiale ristretto deve esser reso pubblico entro il 15 luglio di ciascun anno mediante inserzione nel sito *internet* del partito.

**Articolo 6**

Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

Testo in vigore dal 27 febbraio 2014

A decorrere dall'esercizio 2014, al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a piu' regioni, nonche' quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici. (1)

**Articolo 7**

Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti

Testo in vigore dal 27 febbraio 2014

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all’articolo [9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96](id:13381549;1). (1)

2. A decorrere dall'esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una societa' di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. [9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96](id:13381549;1). (2)

**Articolo 8**

Controllo dei rendiconti dei partiti

Testo in vigore dal 27 febbraio 2014

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all’articolo [8 della legge 2 gennaio 1997](id:159;1), n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull’ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell’ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo [9 della legge 6 luglio 2012, n. 96](id:13381549;1).

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 7 del presente decreto o all’obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l’inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico del registro di cui all’articolo 4. (1)

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all’articolo [8, commi da 5 a 10-bis , della legge 2 gennaio 1997](id:159;1), n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all’articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 12, nel limite di un terzo dell’importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all’allegato A alla [legge 2 gennaio 1997](idp:66;1), n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell’articolo 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla [legge 2 gennaio 1997](idp:66;1), n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 12, nel limite di un terzo dell’importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell’articolo 12. Nell’applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell’importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell’articolo 12 nell’ultimo anno.

8. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](idp:3101;1), e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall’articolo [9 della legge 6 luglio 2012, n. 96](id:13381549;1), come modificato dall’articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli [16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981](id:146747;1,146755;1), e successive modificazioni.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all’articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell’articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell’ultima rata dei rimborsi elettorali, all’obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all’articolo [8 della legge 2 gennaio 1997](id:159;1), n. 2, e successive modificazioni.

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all’articolo 12 spettanti per il periodo d’imposta corrispondente all’esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2014.

Art. 14.

(Tutela giurisdizionale).

1. Contro le violazioni della legge, dello statuto, di delibere degli organi collegiali e contro qualsiasi atto o comportamento che integri compressione, limitazione o violazione delle regole poste a garanzia della democrazia interna del partito quali indicate nell'articolo 3 della presente legge è riconosciuto ad ogni iscritto al partito il diritto alla tutela giurisdizionale. Tale diritto è irrinunciabile e il suo esercizio non può essere in alcun modo escluso o limitato dallo statuto.

2. Gli iscritti possono impugnare davanti al giudice i provvedimenti sanzionatori irrogati nei loro confronti e ritenuti in violazione delle norme statutarie.

3. La tutela giurisdizionale si attua mediante ricorso alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il partito o l'articolazione territoriale nel cui ambito si assume verificata la violazione o posto in essere l'atto o il comportamento lesivo. Sul ricorso la Corte di appello, nella sezione appositamente designata, si pronuncia nel termine di trenta giorni, ridotto a dieci in caso urgenza, con decreto motivato non impugnabile, omessa ogni formalità non strettamente essenziale al contraddittorio.

4. Nel caso che a seguito di ricorso si siano accertate irregolarità nello svolgimento di elezioni interne al partito o un non corretto computo dei voti, la Corte di appello procede alle conseguenti correzioni del risultato, ove possibile, o altrimenti ad annullare l'esito delle elezioni disponendone la ripetizione.

Art. 15.

(Finanziamento pubblico e privato).

1. L'eventuale finanziamento pubblico o rimborso di spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica, ove previsti in favore dei partiti dalle leggi in vigore, sono attribuiti esclusivamente ai partiti riconosciuti ufficialmente come tali ai sensi della presente legge e sottoposti alle norme in essa contenute. La legge stabilisce l'importo massimo consentito, per ogni singolo donatore, dei contributi finanziari privati ai partiti riconosciuti.

**Articolo 4**

Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefìci previsti dal presente decreto

Testo in vigore dal 1 novembre 2015

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 3, il legale rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione». (1)

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'art. 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. (2)

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni. (3)

3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. (4)

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. (5)

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire dei benefìci di cui agli articoli 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 10. (6)

8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10. (7)

Art. 16.

(Norma di rinvio).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia di associazioni.